

*Handwritten signature in blue ink at the top left corner.*

**VERBALE DI ACCORDO**

**del giorno 30 settembre 2022**

tra

Agenzia delle Entrate – Riscossione

e

gli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che

- con il Verbale di Accordo di istituzione del CIA unico degli AdR del cessato Gruppo Equitalia SpA del 24/1/2014, le Parti stipulanti avevano convenuto – in base a quanto stabilito nell’art. 31 “welfare aziendale” - di creare un istituto di sostegno al reddito familiare e che, analogamente, con il Verbale di Accordo stipulato in data 6 febbraio 2014 tra Equitalia SpA, Equitalia Giustizia SpA e le OO.SS. si era inoltre condiviso, all’art 27, di individuare – in attuazione del medesimo art. 31 del Verbale di Accordo 24 gennaio 2014 - un correlato istituto di sostegno al reddito;
- con il Verbale di Accordo del 15/07/2014 le Parti avevano concordato una procedura in materia di contributo welfare, individuando destinatari, modalità e tempi di erogazione del citato contributo;
- le Parti oltre a stabilire “modalità e criteri di ripartizione annuali” (tra cui, a titolo esemplificativo, modalità di funzionamento, modalità dell’utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria, data di un incontro annuale allo scopo di verificare l’andamento dell’istituto) avevano altresì all’uopo costituito una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale per tutto il periodo di vigenza del CIA;
- Agenzia delle entrate-Riscossione e le OO.SS. in data 15 luglio 2022 hanno stipulato l’ipotesi di accordo di rinnovo del CIA 28 marzo 2018, confermando, in piena continuità con le precedenti intese, le

**FABI** **FIRST CISL** **FISAC CGIL** **UILCA** **UNISIN**

*Handwritten signatures in blue ink corresponding to the labels above, including names like 'Fabi', 'First Cisl', 'Fisac Cgil', 'Uilca', and 'Unisin'.*



agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (TUIR art. 51, comma 2, lett. f bis), ove le causali di attribuzione dello stesso rientrino in tali previsioni.

Si conferma che nelle altre fattispecie, poiché le somme riportate in allegato costituiscono il costo complessivo sostenuto dall'Ente comprensivo di qualunque onere (previdenziale, fiscale, assicurativo e quant'altro), le somme nette effettivamente erogate terranno conto dell'applicazione di ogni istituto di legge a partire dalle citate voci di costo.

Il contributo, quantificato in base a quanto previsto dal successivo punto 2, sarà corrisposto agli aventi diritto sulla base del requisito (status di figlio "a carico", intendendosi con tale definizione i dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultano fiscalmente a carico o destinatari dell'assegno unico universale in base alle vigenti disposizioni di legge) esistente all'atto della erogazione e in quanto tale verificato dall'Ente. Qualora, in occasione delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse risultare non più nei carichi fiscali del lavoratore/lavoratrice, la medesima somma verrà interamente recuperata.

L'erogazione delle somme in argomento verrà effettuata con le prime competenze utili.

## 2. Meccanismo di calcolo degli importi da erogare

In relazione all'imputazione dei dati all'interno del "simulatore welfare", avendo le Parti effettuata la necessaria verifica di congruità (art. 5 Accordo 15 luglio 2014 più volte richiamato), certificano e allegano al presente Verbale di riunione il prospetto contenente gli importi da erogare ai richiedenti nell'anno in corso, suddivisi in base alle istanze prodotte e per fasce di età.

In relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età, si precisa che detti valori, per il corrente anno di erogazione 2022, corrispondono ai seguenti:

fascia di età	valori ponderali (%)
da 0 a 5	2.8
da 6 a 10	1.3
da 11 a 13	2.0
da 14 a 18	3.0
da 19 a 25	5.0

FABI


FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA


UNISIN











Le Parti si danno reciprocamente atto che il montante di Premio originariamente concordato è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l'anno 2022, ai dipendenti che avevano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative all'anno di competenza 2021.

Per gli eventi (nascita/ingresso nel nucleo familiare di figlio adottato/affido di un minore per almeno un anno) che dovessero verificarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del citato Accordo 15/7/2014, successivamente alla data delle suddette erogazioni, le Parti confermano che saranno corrisposte per detti eventi le medesime cifre oggetto di liquidazione per l'anno 2022. Detti importi saranno, come previsto dai vigenti accordi, detratti dal montante erogabile per l'anno 2023.

#### Norma Transitoria

In conformità a quanto previsto dal Verbale di Accordo del 28 luglio 2022, le Parti, in ragione della decorrenza dal 1° marzo 2022 del riconoscimento dell'assegno unico universale, hanno convenuto che la platea dei dipendenti interessati ricomprenderà, in via transitoria ed esclusivamente per l'anno 2022, anche coloro che hanno beneficiato della detrazione per i figli a carico in base alla previgente legislazione in materia nelle buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2022.

**Agenzia delle Entrate – Riscossione**

**Le OO.SS.**



**FABI**

**FIRST CISL**

**FISAC CGIL**

**UILCA**

**UNISIN**

